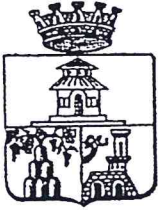


Prot. 13622 del 28/02/2019



Empoli, 27 febbraio 2019

Oggetto: mozione per la concessione della residenza anagrafica relativa al cosiddetto "decreto sicurezza"

Ricordato

che il 1 dicembre 2018 è stata approvata dal Parlamento la legge di conversione (132/18) del decreto legge 133 del 4 ottobre 2018 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), cosiddetto "decreto sicurezza", fortemente voluto dalle forze della maggioranza dell'attuale governo;

che, in estrema sintesi, i contenuti del provvedimento, fra gli altri, sono:

- cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari (articolo 1), che aveva la durata di due anni e consentiva l'accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale, all'assistenza sociale e all'edilizia residenziale. Al suo posto vengono introdotti permessi per "protezione speciale" (un anno), "per calamità naturale nel Paese di origine" (sei mesi), "per condizioni di salute gravi" (un anno), "per atti di particolare valore civile" e "per casi speciali" (vittime di violenza grave o sfruttamento lavorativo);
- la durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio viene allungata (articolo 2) dagli attuali 90 a 180 giorni;
- la revoca della cittadinanza per alcuni gravi reati;
- la revoca dello status di rifugiato nel caso di condanna (articolo 7) anche non definitiva, con relativo ampliamento dei reati per cui è applicata;
- consistente riduzione dell'accesso al sistema Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (gestito dagli Enti Locali) al quale potranno accedere solo i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati;
- ampliamento dello spettro di applicazione del cosiddetto Daspo Urbano, già introdotto dai cosiddetti decreti "Minniti Orlando" (poi convertiti in legge);
- una restrizione della possibilità di ottenimento della protezione internazionale, in base alla situazione soggettiva del richiedente;
- estensione alle Polizie locali di comuni con più di 100 mila abitanti la sperimentazione delle "armi ad impulsi elettrici", i cosiddetti Taser. I vigili urbani impegnati in controlli stradali potranno anche accedere alle banche dati delle forze dell'ordine per verifiche dell'identità.

Evidenziato inoltre

la palese incostituzionalità – con particolare riguardo ad alcuni degli articoli (e conseguenti istituti o modifiche ad istituti) - della legge suddetta, nonché l'essere in contrasto con trattati internazionali e norme comunitarie, che si ravvisa anche – come già sottolineato in atti di alcuni sindaci - in merito all'iscrizione anagrafica:

all'articolo 2 laddove il rifiuto di residenza anagrafica limita il soggetto nell'esercizio della partecipazione alle formazioni sociali; all'articolo 14 laddove l'inviolabilità del domicilio verrebbe incisa da un provvedimento negativo in materia anagrafica; all'articolo 16 laddove la libertà di movimento verrebbe condizionata e compressa in caso di incisione del diritto di residenza oltre ogni ragionevole protezione di altri interessi pubblici eventualmente concorrenti; all'articolo 32 laddove il diritto alla salute sarebbe meno garantito in ragione della differente area di residenza anagrafica o della mancanza totale di residenzialità formale.

Evidenziato altresì

come nel novellato corpus normativo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 13 della suddetta legge non vi sia alcun obbligo di negare l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo sotto qualsiasi forma.

Considerato quindi

che le disposizioni di quei sindaci, che hanno dato indicazioni alle anagrafi dei propri Comuni di continuare a procedere all'iscrizione dei richiedenti asilo, appaiono non solo legittime ma assolutamente doverose. Dato infatti che, secondo il primo comma dell'art 3 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe", egli ha l'obbligo di procedere alle iscrizioni anagrafiche, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento anagrafico della popolazione residente;

che se eventualmente il sindaco non lo facesse, i richiedenti asilo potrebbero rivolgersi al giudice, per chiedere, ex art. 700 c. p. c., di ordinare all'anagrafe del Comune in cui sono accolti di provvedere all'iscrizione e il sindaco potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni procurati dalla ritardata iscrizione, in primo luogo a coloro che, avendo ottenuto lo status di rifugiato, non potranno contare il tempo trascorso in attesa della definizione dello status ai fini della richiesta della cittadinanza nonché al riguardo di tutti i danni da essi subiti al riguardo dei diritti sociali e civili che l'iscrizione permette.

Considerato quindi

che una mancata iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo possa configurarsi come un palese trattamento discriminatorio che, se non ottemperata dal Comune, potrebbe vedere il medesimo portato in giudizio dai soggetti che subiscono gli effetti sopra ricordati conseguenti alla mancata iscrizione;

che, alla luce delle normative sopra ricordate e della giurisprudenza (in particolare sentenze Corte Cost. 148/2008, 203/1997, 252/2001, 432/2005, 324/2006) in merito, il Comune risulterebbe certamente soccombente, con relativa probabile azione risarcitoria da parte dei soggetti che si vedrebbero riconosciuti i propri diritti negati;

che il Comune e il suo sindaco non possano esimersi dall'iscrizione anagrafica dei richiedenti;

che le circolari del Ministero dell'Interno che indicano nettamente (come la n° 0083774 del 18/12/18) – a differenza del decreto 113/18 convertito - l'impossibilità di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, creano uno stato di forte incertezza del diritto che rischia di coinvolgere, in via se non altro incidentale, anche il Comune non adempiente alla legge e al dettato costituzionale;

che alla luce di questa incertezza sia necessario che il Comune agisca in autotutela (oltre che a procedere all'iscrizione anagrafica) a favorire – con tutti i mezzi e sostegni legali – i richiedenti asilo nell'ottenimento e nella non negazione successiva dei loro diritti qualora venissero negati da organi esecutivi nazionali;

Si impegna l'amministrazione comunale

al fine di evitare applicazioni erranee delle norme della legge in oggetto che possano pregiudicare l'attuazione di diritti fondamentali della persona sopra ricordati, a dare mandato ai referenti degli uffici comunali preposti all'iscrizione anagrafica di approfondire tutti i profili giuridici anagrafici derivanti dall'applicazione della citata legge 132/18;

a coinvolgere la Prefettura – per tutte le questioni di competenza indicate in narrativa e nel dispositivo – in un rapporto di corretta collaborazione, onde contribuire a scongiurare potenziali interpretazioni errate delle norme in questione, che potrebbero arrecare pesanti danni a soggetti rispetto alla non tutela dei diritti soggettivi (come quelli in questione), danni al lavoro della stessa Prefettura nonché del Comune e, più in generale, alla convivenza sociale e civile della comunità locale medesima.

Le consigliere:

